



CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO

Raccolta degli usi

delle province di Avellino e Benevento

edizione 2025-2030



Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco



Presentazione

La Camera di commercio Irpinia Sannio è lieta di annunciare la nuova Raccolta degli usi attualmente vigenti nelle province di Avellino e Benevento.

Essa è il risultato dell'attività di revisione eseguita sulle precedenti edizioni risalenti all'anno 1985 delle raccolte degli usi, rispettivamente di Avellino e Benevento.

Rivolgo il più vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione, dai professionisti che hanno partecipato come componenti dei Comitati tecnici, alle imprese che hanno concorso alla rilevazione degli usi ed alla Commissione che ha fornito un prezioso contributo negli accertamenti.

Un riconoscimento particolare va reso al Presidente della Commissione, d.ssa Antonietta Genovese, che ha provveduto sinergicamente al coordinamento dei lavori che hanno permesso la revisione organica del testo che oggi si pubblica.

Girolamo Pettrone

Commissario Straordinario
della Camera di commercio Irpinia Sannio



Premessa

Gli usi sono fonti del diritto a tutti gli effetti e nella gerarchia delle fonti occupano un posto subordinato ai principi costituzionali, alle norme comunitarie, alle leggi e ai regolamenti.

Sono, pertanto, destinati ad operare laddove il diritto scritto presenti una lacuna ovvero, nelle materie regolate da fonti superiori, in quanto siano da esse richiamati.

E' compito istituzionale delle Camere di commercio provvedere ogni cinque anni all'accertamento della sussistenza degli usi e della eventuale sopravvenienza di nuovi.

A tanto ha provveduto per il quinquennio 2025-2030 questa Commissione, nominata dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato Irpinia Sannio, per quanto concerne le province di riferimento.

E' stata colta l'occasione per un aggiornamento sistematico della materia anche con riferimento alle normative europee sopravvenute.

Nel non semplice compito sono stati indispensabili gli incontri con gli specialisti di settore: sicché a loro va, prima d'ogni altro, il ringraziamento della Commissione per la collaborazione fornita.

La nuova edizione -a fascicoli- vuol facilitare per ogni materia la consultazione della Raccolta.

La Commissione ritiene di aver potuto portare a compimento il mandato che le è stato affidato, avendo potuto contare sulla costante, indispensabile, assistenza dei funzionari a ciò demandati dalla Giunta camerale e, per essa, dal Commissario Straordinario.

Antonietta Genovese

Presidente della Commissione per la revisione degli usi



Introduzione

La presente edizione della Raccolta provinciale degli usi vigenti nelle province di Avellino e Benevento relativa al quinquennio 2025-2030 si caratterizza per essere il risultato di un lavoro di aggiornamento in cui i Testi precedenti sono stati presi in esame sia dal punto di vista contenutistico, sia da quello della chiarezza di formulazione delle norme e dell'omogeneità dei criteri utilizzati per la loro collocazione nell'ambito dei diversi capitoli che compongono la Raccolta.

Sono state eseguite le necessarie verifiche volte a stabilire la persistenza o meno degli usi presenti provvedendo ad eliminare quelli sicuramente superati per effetto di normative sopravvenute e quelli superflui perché semplice ripetizione di disposizioni di legge.

Per svolgere gli accertamenti con il grado di approfondimento necessario, senza sacrificare l'esigenza di rendere immediatamente disponibili gli aggiornamenti della Raccolta, anche in considerazione della sua funzione probatoria in ambito giudiziario, la Camera ha deciso, inoltre, di innovarne le modalità di pubblicazione: a partire da questa edizione le parti della Raccolta già aggiornate verranno pubblicate separatamente immediatamente dopo la rispettiva revisione, in fascicoli divisi per materia, in modo che l'aggiornamento sarà immediatamente consultabile anche sul sito web istituzionale della Camera di commercio, all'indirizzo www.irpiniasannio.camcom.it.



Commissione per la revisione degli Usi

GENOVESE Antonietta	<i>PRESIDENTE</i>
DI GENNARO Daniela	<i>Vice Presidente</i>
LEPORE Maurizio	<i>Componente</i>
BUBANI Marco	<i>Componente</i>
CIPRIANO Angelo	<i>Componente</i>
MARSICO Wladimiro	<i>Componente</i>
MAURIELLO Tommaso	<i>Componente</i>
MONTEFORTE Claudio	<i>Componente</i>
RICCIARDELLI Gaetano	<i>Componente</i>
SPARANO Luca	<i>Componente</i>
SPITALETTA Pasquale	<i>Componente</i>
TORTORIELLO Maria	<i>Componente</i>
VARRICCHIO Ettore	<i>Componente</i>
IEVOLELLA Sergio	<i>Segretario della Commissione</i>

Composizione Comitati Tecnici per la rilevazione degli usi

Comitato tecnico revisione usi dei titoli I-II-III-IV e VII

(usi correnti nelle contrattazioni in genere, comunioni tacite familiari, compravendita e locazione di immobili urbani, compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici, altri usi)

CAPASSO Antonio	
MIRABILE Salvatore	
PALMIERI Ornella	
IEVOLELLA Sergio	<i>Segretario del Comitato</i>

Comitato tecnico revisione usi del titolo V (compravendita di prodotti)

GIROLAMO Domenico	
PETRUCCIANO Osvaldo	
PIERRI Gennaro	
IEVOLELLA Sergio	<i>Segretario del Comitato</i>

Comitato tecnico revisione usi del titolo VI (credito, assicurazioni, borse valori)

BOFFA Maurizio CORRADO	
Felice SANFILIPPO Paolo Maria	
IEVOLELLA Sergio	<i>Segretario del Comitato</i>

Comitato tecnico scientifico innovazione e tecnologie

CARBONE Nicola	
DE PASQUALE Davide ROSA Mario	
IEVOLELLA Sergio	<i>Segretario del Comitato</i>



Date ultimo accertamento

I testi con le modificazioni proposte -sia di ordine formale che contenutistico- vengono posti in pubblicazione sul sito web della Camera di commercio Irpinia Sannio, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta camerale con il provvedimento indicato nelle tabelle che seguono.

I verbali delle sedute dei Comitati tecnici e della Commissione provinciale sono consultabili presso la sede della Camera di commercio alla piazza Duomo, 5, presso il Servizio Tutela dei consumatori, imprese e proprietà industriale.

Titoli I, II, III, IV e VII

Titolo	Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta
I	1	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	2	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	3	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	4	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	5	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	6	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	7	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	8	25 giugno 2026	7 luglio 2026
II	=	25 giugno 2026	7 luglio 2026
III	1	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	2	25 giugno 2026	7 luglio 2026
IV	1	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	2	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	3	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	4	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	5	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	6	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	7	25 giugno 2026	7 luglio 2026
VII	1	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	2	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	3	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	4	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	5	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	6	25 giugno 2026	7 luglio 2026
	1.1	25 giugno 2026	7 luglio 2026



Titolo V

Titolo	Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta
V	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		

Titolo VI

Titolo	Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta
VI	1	15 settembre 2025	30 settembre 2025
VI	2	15 settembre 2025	30 settembre 2025
VI	3	15 settembre 2025	30 settembre 2025

Titolo “Tecnico scientifico innovazione e tecnologie” -altri usi

Titolo	Capitolo	Data ultimo aggiornamento	Approvazione della Giunta



Questa pagina è lasciata intenzionalmente in bianco



Raccolta provinciale degli usi 2025-2030

Titolo I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: agosto-settembre 2025*
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 25 giugno 2026*
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta:
deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta camerale n. 63 del 7 luglio 2026.*



CAPITOLO 1 QUALIFICHE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 2 DENOMINAZIONI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 3 CLAUSOLE PRINCIPALI

Art. 1

Clausola circa.

La clausola circa, che si riferisce alla quantità, consente al venditore di consegnare una quantità di merce minore o maggiore di quella pattuita.

Art. 2

Clausola salvo o previa visita

Con la clausola «salvo» o «previa visita» il contratto si perfeziona nel momento in cui il compratore ha esaminato la merce ed espresso il proprio gradimento.

Qualora non sia stato precisato il termine entro il quale deve compiersi l'esame si intende che questo abbia luogo entro i due giorni non festivi successivi alla stipulazione del contratto.

Trascorso tale termine, o altro termine eventualmente stabilito nel contratto, senza che il compratore abbia esaminato la merce, questa s'intende esaminata ed accettata.

Art. 3

Clausola Merce sana

È merce esente da odori anormali, non riscaldata, né fermentata, né germogliata, priva di macchie di muffa, di granelle carbonare, cotte, tarlate e di parassiti, il tutto secondo la buona media dell'annata e in rapporto all'epoca di consegna.

Art. 4

Clausola Merce leale

È merce senza vizi occulti.

Art. 5

(Merce mercantile)

È merce che non abbia vizi e difetti tali da impedirne la classificazione nella buona media del prodotto dell'annata, in rapporto all'epoca di consegna ed in relazione alla provenienza della merce stessa.

Art. 6

Clausola Merce secca

È merce scorrevole alla mano, con la risonanza tipica della propria specie a completa essiccazione naturale. Per i granoni deve essere indicato se sono essiccati naturalmente o artificialmente.

Art. 7

Clausola Merce stagionata

È merce ben conservata e con un grado di umidità tollerato in rapporto alla stagione in cui si effettua la consegna, avuto riguardo alla buona media del raccolto dell'annata.



Art. 8

Clausola Qualità

La merce venduta secondo “campione reale”, la cui dizione va tassativamente espressa, deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata; il campione è diviso tra le parti contraenti.

La merce venduta secondo “campione tipo”, deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell’1% sul valore della merce stessa.

La merce venduta secondo “denominazione” e/o “con caratteristiche”, deve essere conforme alle caratteristiche convenute.

La merce venduta su “varietà” o “varietà escluse” deve essere conforme a quanto convenuto.

Art. 9

Clausola qualità migliore

La consegna di merce di qualità “migliore” non può essere contestata, purché sia della provenienza, della varietà e della specie convenuta, né il venditore può pretendere maggiorazione di prezzo.

Art. 10

Clausola Consegna “decadale”

Si intende la consegna da effettuarsi dal 1° al 10°, dall’11° al 20°, dal 21° a fine mese.

Consegna nella 1° o nella 2° quindicina di un dato mese: si intende la consegna da effettuarsi rispettivamente dal 1° al 15 e dal 16 al 30 del mese indicato.

Quando il mese ha 31 giorni, il giorno 16 si considera

come appartenente sia alla prima che alla seconda quindicina.

Se il giorno terminale cade in un giorno festivo o non lavorativo, la consegna verrà protratta al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 11

Clausola Consegne “nel mese”

Si intendono consegne da effettuarsi in uno qualsiasi dei giorni del mese indicato.

Art. 12

Clausola Consegna “differita” o “ripartita” per quote determinate in uno o più periodi di tempo.

Si intende che la consegna di ogni quota deve effettuarsi in un qualsiasi giorno lavorativo del periodo stabilito per ognuna di esse.

Art. 13

Clausola Consegna “primi del mese”

Si intende una consegna da effettuarsi entro i primi 8 giorni lavorativi del mese.

Art. 14

Clausola Consegna “a fine mese”

Si intende una consegna da effettuarsi entro gli ultimi 8 giorni lavorativi del mese indicato.

Art. 15

Clausola “ritiro prontissimo” o “ritiro pronto”.

Se nel contratto è pattuita la clausola “ritiro prontissimo” o “ritiro pronto”, il compratore ha facoltà di ritirare la merce a partire dal giorno



successivo a quello della contrattazione, ma ha l'obbligo di ritirarla entro 3 giorni dalla data di contratto per ritiri prontissimi od immediati, ed entro 8 giorni per ritiri pronti.

Art. 16

Clausola “differimento consegna”.

Se nel contratto è stabilito che il ritiro della merce debba avere luogo in un termine superiore a quelli di cui al comma precedente, il compratore deve dare disposizioni al venditore in tempo utile per l'approntamento della merce.

La messa a disposizione da parte del venditore, da effettuarsi entro il termine contrattuale, deve essere fatta a mezzo PEC, in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.

Se fatta l'ultimo giorno lavorativo di detto periodo, deve essere comunicata per PEC entro le ore 12.

Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere presentata/trasmessa entro le ore 18. Se presentata/trasmessa dopo le ore 18, la messa a disposizione si intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, al venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano

immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali.

La franchigia -in tal caso- decorrerà dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.

Art. 17

Clausola “ritiro della merce”.

In caso di vendita con la condizione “ritiro”, il venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l'ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.

In caso di più messe a disposizione riferentisi ad una medesima quota, il quantitativo non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.

Per i contratti che prevedono l'esecuzione “prontissima” e “pronta/disponibile”, non è richiesta la messa a disposizione.

Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:

per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;

per seconda decade: il periodo del mese che va dal 11° al 20° giorno incluso;

per terza decade: il periodo del mese che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;

per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;

per seconda quindicina: il periodo del mese che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese

per mensile: il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.



Art. 18

Clausola della “messa a disposizione”.

Salvo i casi di consegna pronta o prontissima, il venditore ha sempre l'obbligo della “messa a disposizione” della merce entro i termini indicati nei commi precedenti e deve accordare al compratore un termine di 8 giorni lavorativi, franco di spese di magazzinaggio e assicurazione, per ritirare la merce (franchigia).

Se il compratore non è in grado di ritirare la merce entro i termini di franchigia, previo finanziamento, potrà ritirarla in epoca successiva assumendo a proprio carico rischi ed oneri di giacenza, oltre il termine di franchigia.

Art. 19

Cause di forza maggiore

In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso si intenderà risolto. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.

Qualora l'impedimento superi 15 giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.

La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 giorni, a mezzo PEC, alla propria controparte con l'obbligo di fornirne la prova. Se la causa di forza maggiore è costituita da mancanza di mezzi di trasporto, il venditore, su richiesta del compratore, fatta nel predetto termine

di 15 giorni, deve mettere a disposizione dello stesso la merce venduta nel luogo dove si trova, previa offerta di pagamento delle spese normali di trasporto.

In questo caso la merce deve essere ritirata dal compratore entro i 5 giorni lavorativi successivi alla messa a disposizione. Se il ritiro non avviene in tale termine, il contratto si ritiene risolto.

Se le operazioni relative al ritiro della merce sono a carico del compratore e questi non vi provvede per denunciata mancanza di mezzi di trasporto, il venditore, entro il termine di 15 giorni, può sostituirsi al compratore nella consegna, con mezzi propri o da lui procurati, contro rimborso delle relative spese.

Nei contratti di merce venduta “franco arrivo”, il ritardo nella consegna per provato incidente di viaggio, non è causa di risoluzione del contratto.

Art. 20

Analisi e perizie

In caso di reclamo, il campione od i campioni sono presentati per l'analisi al Laboratorio chimico merceologico sotto pena di decadenza:

entro 8 giorni consecutivi se depositati, o 5 giorni consecutivi se spediti a mezzo posta, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento

limitatamente ai prodotti “da essiccare”, entro 4 giorni decorrenti dal giorno successivo al prelevamento; non è prevista la spedizione a mezzo posta.

In caso di coacervo, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento.



I risultati delle analisi sono vincolanti per i contraenti e dovranno essere spediti entro 8 giorni dal ricevimento - a pena di decadenza - alla controparte a mezzo raccomandata.

Qualora il venditore intenda avvalersi della “controanalisi”, deve presentare - sotto pena di decadenza- allo stesso Laboratorio di analisi nei termini suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo stesso, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte, a mezzo PEC. All’atto della presentazione dei campioni per la “controanalisi”, al laboratorio deve essere specificato che trattasi di “controanalisi” e dichiarato il nominativo della controparte.

Tale nominativo deve essere riportato anche sul referto di analisi da inviarsi, a cura del Laboratorio stesso, alle parti interessate.

In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, viene considerata finale e definitiva la media delle risultanze.

Le spese di analisi e controanalisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.

Il computo dell’eventuale abbuono deve essere fatto sulla base media dei dati analitici o peritali. Non si fa luogo ad abbuono o conguaglio se le eventuali differenze in più o in meno tra i risultati analitici o peritali e le basi o tolleranze contrattuali non superano complessivamente le 0,10 unità per umidità e le 0,25 unità negli altri casi.

Nel caso di cessione di contratto, i cedenti devono provvedere a trasmettere in debito corso, nel più

breve tempo possibile, le comunicazioni relative agli accertamenti analitici summenzionati.

Della mancata osservanza di tale obbligo è responsabile ad ogni effetto la parte negligente.

Art. 21

Pagamento nei casi di contestazione-

Nei casi di contestazione per qualità o condizionamento, il compratore può trattenere dall’importo della fattura, in pendenza della controversia, una somma corrispondente alla differenza presunta; tale somma non può però eccedere il 10%.

Art. 22

Arbitrato-

L’arbitrato per la risoluzione di controversie insorte in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione dei contratti stipulati in Borsa Merci, ha natura irrituale e ad esso si fa luogo presso la Camera Arbitrale della Borsa Merci di Milano, secondo il regolamento adottato dalla medesima.

CAPITOLO 4

MEDIAZIONE IN GENERE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 5

STIME

Art. 1

Stime

Il compenso per la stima effettuata in ordine al valore



dei beni è pari all'1% del valore stimato, salvo quanto previsto in materia di compravendita di immobili urbani.

La stima deve essere redatta per iscritto e motivata.

CAPITOLO 6

PROVVIGIONI E SCONTI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 7

TERMINI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 8

CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.



Raccolta provinciale degli usi 2025-2030

Titolo II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: agosto-settembre 2025*
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 25 giugno 2026*
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta:
deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta camerale n. 63 del 7 luglio 2026.*



TITOLO II - COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.



Raccolta provinciale degli usi 2025-2030

Titolo III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: agosto-settembre 2025*
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 25 giugno 2026*
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta:*
 - deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta camerale n. 63 del 7 luglio 2026.*



CAPITOLO 1 COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

Art. 1

Mediazione

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 2 LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Art. 1

Forma della consegna e della riconsegna e oneri relativi.

Sia la consegna che la restituzione dell'immobile sono caratterizzate dalla consegna e dalla restituzione delle chiavi. La consegna viene preceduta da una ispezione dell'immobile da parte dell'aspirante alla conduzione o da persona da lui incaricata, ispezione che viene effettuata alla presenza del proprietario dell'immobile.

Qualora, in sede di riconsegna, sorga la necessità di far constatare lo stato in cui l'immobile viene rilasciato, la constatazione può essere fatta anche con l'intervento di due o più vicini.

Il conduttore uscente cura di disdire nei confronti degli enti erogatori i contratti di utenza delle singole forniture (acqua, gas, telefono, energia elettrica, ecc.). L'apparecchio telefonico, se di proprietà del conduttore, viene asportato dallo stesso; parimenti avviene per i lampadari.

Art. 2

Camere ammobiliate

In caso di mancata predeterminazione contrattuale della scadenza, la durata del contratto è di mesi uno. Il termine utile per la disdetta viene concordato dalle parti.

In mancanza, può essere risolto, anche verbalmente, con un congruo preavviso.



Raccolta provinciale degli usi 2025-2030

Titolo IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: agosto-settembre 2025*
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 25 giugno 2026*
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta:*
 - deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta camerale n. 63 del 7 luglio 2026.*

CAPITOLO 1

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 1

Provvigione

La provvigione al mediatore viene corrisposta nella misura del 2 per cento per parte. La percentuale di mediazione a carico delle parti è del 3% qualora il mediatore presti altresì tutti i seguenti servizi:

- A. stima del fondo;
- B. promozione alla vendita;
- C. raccolta di eventuali proposte d'acquisto da parte dei potenziali acquirenti;
- D. eventuale assistenza nella pratica di finanziamento per la parte acquirente (a richiesta della parte);
- E. predisposizione del contratto preliminare di compravendita (a richiesta delle parti);
- F. assistenza alle parti nella trattativa sino alla stipulazione dell'atto notarile;
- G. verifica con la media diligenza professionale dello stato di fatto e di diritto del fondo.

Nella permuta la provvigione è commisurata al prezzo del bene permutato di maggior valore. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca, al mediatore spetta la provvigione sul prezzo al lordo di ipoteca.

Nelle contrattazioni "a cancello chiuso", intendendosi con ciò tutto compreso (scorte, mobili, animali, ecc.), la provvigione va pagata sull'intera somma risultante dal contratto.

Art. 2.

Immissione nel possesso

La immissione nel possesso dei fondi avviene l'11 novembre.

Entro il 10 novembre il venditore uscente deve consegnare al subentrante il fondo e le relative pertinenze, completamente libere da persone, cose e qualsiasi occupazione interposta.

Art. 3

Scorte morte, stallatico e sfalci erbosi

Salvo patto contrario, lo stallatico non utilizzato e quello prodotto dagli animali dell'uscente, sarà trattenuto sul posto a disposizione del subentrante.

Salvo patto contrario, al fine di non compromettere il buon andamento del raccolto dell'annata agraria entro la quale avviene l'immissione nel possesso del fondo compravenduto da parte del subentrante, il proprietario uscente non potrà dopo il 30 settembre, effettuare sfalci né di prati artificiali (quali trifogliai, medicali e simili), né di prati naturali e con essi di tutte le superfici erbose esistenti nei relitti, lungo le capezzagne, sulle rive dei fossi e sotto le coltivazioni arboree.

Art. 4

Oneri fondiari

In mancanza di diverso accordo, il pagamento degli oneri fondiari incombe al compratore dall'immissione in possesso del fondo.

CAPITOLO 2

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 1 forma del contratto

Il contratto di fitto dei fondi rustici deve essere stipulato per iscritto.

Art. 2

Pagamento del canone di fitto

Il pagamento del canone di fitto avviene al domicilio del locatore, sia per il fitto in danaro che per quello in natura.

Il canone di fitto è corrisposto, in mancanza di patto, ad anno posticipato, alla data di scadenza dell'anno di locazione.

Se si è stabilito il pagamento in due rate, la prima viene pagata nel mese di agosto e la seconda nel mese di dicembre.

Nell'ultimo anno di locazione il fitto viene sempre pagato in unica rata alla scadenza del contratto.

Art. 3

Depositi cauzionali

Di norma, non sono richiesti depositi cauzionali né fitti anticipati in deposito, anche quando il conduttore riceve, fra le scorte, animali da lavoro o da industria.

Sui depositi eventualmente versati non è dovuto, secondo l'uso, alcun interesse.

Art. 4

Condizione

L'affittuario risiede, di regola, sul fondo, dirige personalmente l'azienda e deve vigilare perché siano conservati integri i diritti e le ragioni della proprietà, non sia recato alcun danno ad essa, non vengano manomessi i confini ed alterati i diritti di acqua e di via e, in caso di bisogno, provvede ad informare tempestivamente il locatore.

L'affittuario ha sempre diritto al raccolto dei frutti pendenti anche quando il raccolto avviene dopo la

scadenza del contratto di fitto.

In merito a:

Seminativi semplici ed arborati.

L'affittuario può scegliere liberamente di effettuare la rotazione delle colture, con esclusione del reingrano (semina del grano [o un altro cereale] sullo stesso appezzamento di terreno per due o più anni consecutivi) e delle zone destinate al riposo pascolativo; è impegnato a riconsegnare, alla scadenza del contratto, la stessa superficie di maggese che ha ricevuto all'inizio della locazione.

Il fittavolo, che di propria iniziativa effettua nuove piantagioni, non ha diritto di asporto a fine locazione, né ha diritto di recidere alcuna altra pianta nel corso della locazione, salvo le piante secche.

L'affittuario è tenuto ad effettuare la potatura delle piante esistenti sul fondo in conformità al sistema in uso nella zona.

Se il fittavolo recide le piante senza autorizzazione è obbligato alla sostituzione delle piante ed al risarcimento dei danni.

Oliveti

L'affittuario ha diritto a coltivare nell'oliveto piante erbacee che non lo danneggino.

Ha l'obbligo di eseguire le lavorazioni richieste dal terreno e di effettuare la potatura degli olivi a regola d'arte.

Vigneti

L'affittuario ha l'obbligo della potatura e dei trattamenti fitosanitari, se necessari, delle viti.

In genere, è obbligo dell'affittuario di sostituire le viti

secche concordando con il proprietario la scelta delle varietà da impiantare.

Art. 5

Consegna e riconsegna del fondo (forma)

Le consegne e riconsegne dei fondi a seminativi semplici ed arborati sono fatte, generalmente, tra affittuario e locatore.

Per le scorte e maggesi consegnate in meno o in più, l'affittuario uscente è tenuto a pagare o a ricevere il corrispettivo valore accertato all'epoca della riconsegna.

I terreni con prodotti, il cui raccolto è posteriore alla scadenza del contratto, vengono lasciati dal cessante a disposizione del locatario o dell'eventuale subentrante man mano che vengono raccolti i frutti.

La riconsegna del fondo e delle scorte, in genere, avviene sulla base dello stato di consegna; stilato e controfirmato dalle parti all'atto della consegna del fondo stesso.

Il fittavolo, al termine del contratto, ha l'obbligo di riconsegnare le scorte risultanti dallo stato di consegna nella stessa quantità e qualità.

Verificandosi differenze in più o in meno si addiviene a reciproco rimborso.

Dal giorno della riconsegna del fondo, il fittavolo ha diritto ai vani necessari alla raccolta dei frutti pendenti.

Art. 6

Scorte

Per i piccoli appezzamenti a seminativo semplice ed arborato non vi è l'uso di concedere scorte.

Per le aziende dotate di scorte esse vengono consegnate dal proprietario per quantità e qualità sul fondo ed il colono ha l'obbligo della riconsegna nello stesso luogo.

CAPITOLO 3

CONDUZIONI A MEZZADRIA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 4

CONDUZIONE A COLONIA PARZIALE E CONTRATTO IN COMPARTICIPAZIONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 5

CONDUZIONI A COLONIA MIGLIORATIVA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 6

CONDUZIONI IN ENFITEUSI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 7

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Raccolta provinciale degli usi 2025-2030

Titolo VI

CREDITO - LOCAZIONI FINANZIARIE - ASSICURAZIONI BORSE VALORI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: agosto-settembre 2025*
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 12 settembre 2005*
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta:
deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta camerale n. 102 del 30 settembre 2025.*

CAPITOLO 1 USI BANCARI

Art. 1

OPERAZIONI DI CREDITO DOCUMENTARIO (ARTT. 1527, 1530 COD. CIV.)

Nelle operazioni di credito documentario si osservano, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ., le Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale (ICC – International Chamber of Commerce), UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, edizione 2007 e successive).

Art. 2

PAGAMENTO DEL PREZZO NELLA VENDITA CONTRO DOCUMENTI (ART. 1528 DEL COD. CIV.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone diversamente, il pagamento avviene al momento e nel luogo della consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 c.c. Se effettuato tramite banca, i documenti devono essere presentati durante l'orario di apertura degli sportelli, nel rispetto della disciplina sui servizi di pagamento (PSD2 – Payment Services Directive 2, D.Lgs. 11/2010).

Art. 3

PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL COMPRATORE DOPO IL RIFIUTO OPPOSTO DAGLI ISTITUTI, OD AZIENDE DI CREDITO, ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI SECONDO LE FORME DI USO (ART. 1530 COD. CIV.)

Il rifiuto di pagamento da parte dell'Istituto di credito deve essere comunicato in forma scritta e tracciabile, anche mediante strumenti digitali quali PEC (Posta

Elettronica Certificata) o altri sistemi certificati di comunicazione elettronica, e deve essere registrato nei sistemi di tracciabilità bancaria. La prova del rifiuto è costituita da documentazione elettronica firmata digitalmente, conforme al Regolamento eIDAS 2.0 (Electronic Identification, Authentication and Trust Services, Regolamento UE 910/2014 e successive modifiche).

Art. 4

OBBLIGHI DEGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO NEL DEPOSITO DI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE (ART. 1838 COMMA 2 COD. CIV.)

Nel deposito titoli si applicano le disposizioni del Codice Civile, integrate dal TUF (Testo Unico della Finanza – D.Lgs. 58/1998) e dalla Direttiva MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), che impongono agli intermediari obblighi di custodia, rendicontazione e informazione.

Art. 5

VALUTA DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DEGLI ASSEGNI EMESSI

Gli assegni pagati dalle banche vengono addebitati con valuta corrispondente alla data di effettivo addebito, come previsto dalla PSD2 (Payment Services Directive 2, D.Lgs. 11/2010) e dalla normativa di trasparenza bancaria.

Art. 6

TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

Nelle richieste inviate dagli Istituti di credito ai depositanti di titoli a custodia e amministrazione, il

termine ultimo entro il quale le istruzioni dei clienti per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire è fissato nel 3° giorno lavorativo antecedente l'ultima seduta di negoziazione del diritto, salvo diverso termine stabilito dai regolamenti di mercato o dalle disposizioni Consob. In mancanza di istruzioni ricevute entro tale termine, l'intermediario provvede, ove possibile, alla vendita dei diritti per conto del cliente o ad altra gestione conforme alle norme MiFID II e al TUF (Testo Unico della Finanza – D.Lgs. 58/1998).

Art. 7

TERMINE USUALE PER IL PREAVVISO DI RECESSO DAL CONTRATTO PER APERTURA DI CREDITO A TEMPO INDETERMINATO (ART. 1845 COMMA 3 COD. CIV.)

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (art. 1855 c.c.), il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria e tutela del consumatore (Delibera CICR 2008, Istruzioni di Banca d'Italia, Codice del Consumo – D.Lgs. 206/2005), che prevedono l'obbligo di informativa chiara e preventiva sulle condizioni di recesso.

Art. 8

LIQUIDAZIONE INTERESSI NEI MUTUI E NELLE OPERAZIONI BANCARIE IN GENERE.

Nel calcolo degli interessi relativi ai mutui e ad ogni altra operazione bancaria estinguibile secondo piani di ammortamento, per intervalli di tempo inferiori al periodo rateale, gli Istituti ed Aziende di Credito

computano i giorni secondo l'anno civile e dividono i “numeri” (1) per il “divisore fisso” (2) relativo anch'esso all'anno civile.

Il riferimento ai giorni ed al divisore fisso secondo l'anno civile avviene anche per la liquidazione periodica degli interessi relativi ai conti correnti debitori ed alle altre forme di finanziamenti bancari.

«numeri»: prodotto tra il numero dei giorni ed il capitale di cui si deve calcolare l'interesse o lo sconto; «divisore fisso»: coefficiente che si ottiene dividendo i giorni dell'anno (commerciale o civile) per il tasso percentuale di interesse.

Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile, nel rispetto dei limiti anti-usura (Legge n. 108/1996) e delle disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d'Italia.

Art. 9

RINNOVAZIONE DI UNA PRECEDENTE OPERAZIONE CAMBIARIA.

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, gli Istituti di credito contabilizzano due distinte operazioni: lo sconto o l'anticipazione del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza, nel rispetto delle disposizioni del TUB (Testo Unico Bancario – D.Lgs. 385/1993) e della disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Art. 10

FONDI (O SOMME) A DISPOSIZIONE: SIGNIFICATO BANCARIO.

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a

disposizione” indicano somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Tali somme restano infruttifere, salvo che il contratto o la normativa di trasparenza bancaria (Delibera CICR 2008, Istruzioni di Banca d'Italia) non prevedano diversamente.

Art. 11

ACCREDITO IN CONTO «SALVO BUON FINE»

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine con disponibilità determinata in conformità ai tempi previsti dal D.Lgs. 11/2010 (attuativo della PSD2 – Payment Services Directive 2) e dalle regole di trasparenza bancaria.

Art. 12

ESECUZIONE DI INCARICHI RICEVUTI DAGLI ISTITUTI OD AZIENDE DI CREDITO (ART. 1856 COD. CIV.)

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Art. 13

DIMINUZIONE DEL VALORE DEI BENI DATI A GARANZIA (ART. 1850 COD. CIV.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di 1/10 o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha diritto di far vendere

senz'altro avviso il pegno.

Art. 14

INTERESSI DI MORA SUI MUTUI E FINANZIAMENTI (ART. 1283 COD. CIV.)

Gli Istituti di credito percepiscono gli interessi di mora dalla scadenza fino al pagamento, nei limiti dei tassi soglia anti-usura (Legge n. 108/1996) e conformemente al Codice del Consumo – D.Lgs. 206/2005, artt. 33 ss., in tema di clausole vessatorie.

CAPITOLO 2

USI DELLE ASSICURAZIONI

Art. 1 –

CLAUSOLA “TUTTI I RISCHI” (ALL RISKS)

Nella copertura “All Risks” si intende una copertura assicurativa di tipo aperto, che comprende tutti i rischi di perdita o danno materiale non espressamente esclusi in polizza.

Per le assicurazioni non marittime (es. property, fabbricati, elettronica, aziendali), la clausola copre tutti i rischi materiali, con esclusioni tipiche quali dolo o colpa grave dell'assicurato, usura, normale deterioramento, difetti preesistenti, eventi di guerra e terrorismo (salvo estensioni specifiche).

Per le assicurazioni marittime e trasporti, la clausola “All Risks” si intende riferita alle Institute Cargo Clauses (A), Londra, ultima edizione vigente (2009), con eventuali estensioni (War Clauses, Strikes Clauses).

Restano escluse le ipotesi di dolo dell'assicurato, vizio proprio della merce, insufficienza di imballaggio, ritardo, insolvenza del vettore.

Per le assicurazioni aeronautiche, la clausola “All Risks” si applica alle coperture relative a cellule, motori e parti di aeromobili, intendendosi come copertura ampia contro danni materiali e diretti non esclusi, compresi eventi accidentali durante il volo, il rullaggio, il decollo e l’atterraggio. Restano esclusi i rischi di usura meccanica, difetti di progettazione, guerra e atti di terrorismo, salvo estensioni specifiche previste da polizza (War Risk e Terrorism Endorsements).

Le franchigie applicabili sono quelle espressamente pattuite in polizza, sia percentuali che assolute, e devono essere comunicate in modo chiaro al contraente.

Art. 2

CALO NATURALE (*natural shrinkage*). Il calo naturale si determina confrontando il peso a partenza e a destino della merce non avariata. Se il confronto non è possibile, si applicano i valori usuali per le diverse merci. Per le merci soggette a sfrido o trasportate alla rinfusa, valgono le stesse regole.

Art. 3

INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE INGLESI E AMERICANE

Le clausole assicurative redatte in lingua inglese o americana sono interpretate secondo la prassi vigente nei rispettivi mercati.

BROKERS ASSICURATIVI

Art. 1

FORMA E CONTENUTO DELL’INCARICO ED ESCLUSIVA

L’incarico al broker deve essere conferito per iscritto,

normalmente con durata annuale e facoltà di esclusiva, nel rispetto del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) e dei regolamenti IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

L’attività del broker è di regola remunerata dalle compagnie di assicurazione, salvo diverso accordo trasparente.

Art. 2

CORRISPETTIVO

L’incarico di mediazione, comunemente, esclude oneri economici, di qualsiasi tipo, a carico del cliente.

Art. 3

INFORMAZIONI

Il mediatore di assicurazione mantiene riservate, verso i terzi estranei al contratto, anche per contratti non conclusi, le informazioni relative al cliente, apprese in ragione dell’incarico.

CAPITOLO 3

USI DELLE BORSE VALORI

Uso soppresso.

Ultima revisione: (soppressione) 10 settembre 2025.

La Commissione ha stabilito che la registrazione degli usi di Borsa a carattere nazionale deve ritenersi superata in vigenza della normativa in materia volta a giungere ad un allineamento con gli altri mercati mobiliari europei.

La legge 2.1.1991, n. 1 (disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari), tra l’altro,

innovando la precedente legislazione: - ha definito le tipologie di operazioni e di servizi che qualificano l'attività di intermediazione mobiliare; - ha riservato alle S.I.M. l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare (con alcune eccezioni per le Banche); - ha istituito il sistema "telematico nazionale" autorizzando la Consob a regolamentarne il funzionamento. Il D.Lgs 3.7.1996 n. 415 - "recepimento della Direttiva CEE 93/22 sulla disciplina delle attività e delle imprese di investimento", modificando in più punti anche la legge 1/1991, ha adeguato alle disposizioni previste dalla Direttiva CEE 93/22 la disciplina dei servizi di investimento nel settore degli "strumenti finanziari". Numerose disposizioni della Consob hanno regolamentato procedure e controlli. Attualmente le procedure di negoziazione dei titoli quotati risultano completamente automatizzate e unificate a livello nazionale su un sistema telematico. Dal febbraio 1996 la liquidazione a contanti a cinque giorni ha sostituito la liquidazione a termine. In questo quadro, ove tutta la materia trova riscontro in leggi o regolamenti, la Commissione ritiene che gli "Usi provinciali di Borsa" registrati risultino superati e non più registrabili nell'attuale forma, perché è superato il contesto normativo in cui sono maturati.

Raccolta provinciale degli usi 2025-2030

Titolo VII

ALTRI USI

ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: agosto-settembre 2025*
- b) approvazione del testo definitivo da parte della Commissione usi: 25 giugno 2026*
- c) approvazione del testo definitivo da parte della Giunta:
deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta camerale n. 63 del 7 luglio 2026.*

CAPITOLO 1. PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Sezione I:

LAVANDERIA, TINTORIA, STAMPA E FINISSAGGIO DI TESSUTI, TINTEGGIATURA DI STANZE, VERNICIATURA DI INFISSI, ETC.)

Art. 1

Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiedere la verifica da parte della ditta e può dare disposizioni sulla lavorazione. Il committente è tenuto a segnalare i capi di particolare valore, ai fini sia della determinazione del corrispettivo, sia della responsabilità per l'esito della lavorazione. La ditta rilascia al committente una ricevuta per il ritiro della merce lavorata. La ditta non è tenuta ad accertare l'identità di chi, munito della suddetta ricevuta, ritira la merce, salvo che abbia avuto notizie del furto o dello smarrimento del documento.

Art. 2

Responsabilità del pulitore

La responsabilità del prestatore d'opera è regolata dal Codice civile e dal Codice del Consumo (D. LGS 206/2005), che offrono una tutela al consumatore non derogabile da un uso locale.

Art. 3

Riuscita della tintura

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la ditta è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantirne la perfetta imitazione.

Art. 4

Termini di consegna

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza a favore della ditta, di un periodo pari al doppio del termine originariamente indicato, salvo patto contrario

Art. 5

Termini per il ritiro

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 30 giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo patto contrario. Trascorso il termine di 30 giorni, la ditta ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento per diritto di deposito, in ragione del 10% del prezzo pattuito per la lavorazione, per ogni mese o frazione di mese trascorsi dalla scadenza del termine suddetto. La ditta è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per un periodo di 6 mesi dalla data prevista di ritiro, salvo esplicita pattuizione scritta. La ditta comunque non risponde del deterioramento che possa derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini durante i 6 mesi successivi. Decorsi 12 mesi senza che il cliente abbia provveduto al ritiro, la ditta non risponde della riconsegna.

Art. 6

Smarrimento degli oggetti

Se gli oggetti consegnati per la lavorazione non sono reperiti alla scadenza del termine di consegna, non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal committente.

Art. 7

Smarrimento o distruzione degli oggetti - Risarcimento

La responsabilità del prestatore d'opera è regolata dal Codice civile e dal Codice del Consumo (D. LGS 206/2005), che offrono una tutela al consumatore non derogabile da un uso locale.

Art. 8

Reclami

I reclami da parte del committente devono essere fatti all'atto della riconsegna, per le lavanderie, o entro i termini concordati tra le parti.

CAPITOLO 1.1 PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Sezione II:

USI RELATIVI AL TURISMO

Art. 9

Animali, prenotazioni e camere

Il cliente che intende introdurre in albergo animali domestici è tenuto a comunicarlo, per i necessari

accordi, all'atto della richiesta di prenotazione. L'albergatore potrà in ogni caso rifiutare la presenza di animali nel proprio esercizio, salvo che l'albergatore in sede di denuncia delle attrezzature e tariffe abbia dichiarato la disponibilità ad accettare animali. L'albergatore potrà esigere dai possessori di cani che questi non vadano fuori dalle camere se non muniti di museruola o guinzaglio.

Art. 10.

Informazioni sulle ricettività e prenotazioni

L'informazione che l'albergatore fornisce al cliente circa la ricettività di un qualunque periodo della stagione si intende riferita al momento in cui l'informazione stessa viene fornita ed è subordinata alla effettiva disponibilità al momento in cui la prenotazione del cliente è comunicata alla direzione dell'albergo.

Art. 11.

Divieti di cottura

Nelle camere di albergo non è permesso ai clienti cuocere cibi per proprio conto, a meno che non esista un apposito angolo di cottura.

Art. 12.

Usi agrituristic

Il cliente della camera o dell'unità abitativa indipendente è tenuto al pagamento nel giorno previsto per l'arrivo.

Il gestore deve tenere a disposizione la camera prenotata dalle ore 14 del giorno previsto per l'arrivo alle ore 10 del giorno indicato per la partenza. L'acqua

ed il vino, se offerti al tavolo, sono ricompresi nel costo dei pasti.

CAPITOLO 2.

USI MARITTIMI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 3.

USI NEI. TRASPORTI TERRESTRI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 4.

USI NEI. TRASPORTI AEREI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 5.

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAPITOLO 6.

USI MARITTIMI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Edito da:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio piazza
Duomo 5 -83100 Avellino
Pec: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it Web
www.irpiniasannio.camcom.it

Servizio Tutela del Consumatore, imprese e proprietà industriale Mail:
cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it

È consentito l'utilizzo anche parziale del contenuto della presente pubblicazione, purché venga fatto riferimento alla fonte.

È sempre vietata la riproduzione di questo volume a fini commerciali, in qualsiasi forma originale o derivata e con qualsiasi mezzo a stampa, digitale o elettronico ai sensi del Codice civile.